



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (MIMIT)

Decreto Direttoriale del 7 maggio 2024 (DM MIMIT 14/09/2023)

Disciplina per la concessione di contributi e finanziamenti agevolati a valere sul FRI, in favore di progetti di R&S e innovazione realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno

FINALITÀ

Si tratta di un'agevolazione regolata dal decreto MIMIT del 14 settembre 2023, rivolta alle imprese ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'intervento è finanziato dal **Fondo per la crescita sostenibile** con uno stanziamento di oltre 470 milioni di euro complessivi. Nel dettaglio, sono previsti 328 milioni per la concessione di **finanziamenti agevolati e 145 milioni per contributi diretti alla spesa**.

L'obiettivo dell'agevolazione è sostenere **l'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate** accelerando, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di specializzazione.

BENEFICIARI

1. Possono **beneficiare** delle agevolazioni i seguenti soggetti:
 - a) *le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile n.1 e 3 (attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi ovvero le attività di trasporto per terra, acqua o aria), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;*
 - b) *le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;*
 - c) *le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al n.5 dell'articolo 2195 del codice civile (imprese che esplicano attività di mediazione; agente di commercio; agente di assicurazione; agenzie di viaggi; promotori finanziari; imprese di pubblicità commerciale e di marketing), in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);*
 - d) *i Centri di ricerca;*
 - e) *le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse), che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al paragrafo successivo.*
2. I soggetti di cui sopra possono presentare progetti, anche congiuntamente tra loro, che prevedano:
 - a) **un numero massimo di 5 imprese comprendenti il capofila e i co-proponenti**, fermo restando un **importo progettuale a carico di ciascuna impresa di valore non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00);**
 - b) *il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione*, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
 - la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
 - la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
 - l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) *essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese*. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso,



- alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilità di almeno una sede secondaria nei territori di competenza dell'intervento agevolativo ed il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- b) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - c) *trovarsi in regime di contabilità ordinaria;*
 - d) *disporre di almeno due bilanci approvati* ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora l'impresa richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllata da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci ai fini della verifica della sussistenza del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati;
 - e) *non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato*, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;
 - g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nell'articolo 2, comma 18, del *Regolamento GBER*.
4. Nel rispetto del principio di ripartizione del rischio di credito stabilito dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, le imprese beneficiarie devono essere economicamente e finanziariamente sane ed in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni effettuate da parte delle banche finanziatrici.
5. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
- a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni;
 - b) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

PROGETTI AMMISSIBILI

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la **realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti**, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate in **allegato n. 1**, nell'ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo



definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell'ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. I progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:
 - a) *essere realizzati dai beneficiari nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale*, in coerenza con il territorio di competenza dell'intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;
 - b) ***prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiori a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00)***;
 - c) ***essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione***. Per data di avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione di cui all'articolo 11, comma 3, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - d) ***avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi***. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi, comunque nei limiti previsti in ragione dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento utilizzate;
 - e) rispettare il principio DNSH sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;
 - f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal provvedimento di ammissione di cui all'articolo 11, comma 3.
 - g) Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
 - h) Per l'ammissione alle agevolazioni previste, un progetto deve costituire un'operazione finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di ricerca e sviluppo può consistere in diversi pacchetti di lavoro, e deve includere obiettivi chiari, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi, comprendenti i relativi costi previsti nel rispetto di spese e costi ammissibili, e prestazioni concrete da eseguire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento GBER, le spese e i costi delle imprese beneficiarie relativi a:
 - a) il personale dell'impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
 - b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto;
 - c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;



- d) le spese generali relative al progetto;
 - e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
2. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell'ambito delle attività di ricerca industriale.
 3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo unitario sia inferiore a € 500 (cinquecento/00) al netto di IVA.
 4. Sono ammissibili unicamente spese e costi relativi al progetto effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso.
 5. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento GBER.
 6. Le spese e i costi devono garantire il rispetto del principio DNSH e delle condizioni di ammissibilità definite con i provvedimenti applicativi, che ne individuano altresì i relativi criteri di determinazione e rendicontazione, nonché i vincoli sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021-2027. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti in sede applicativa, nel rispetto della normativa applicabile in materia in ragione delle fonti finanziarie utilizzate.

INTENSITÀ DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni concedibili non possono, in alcun caso, superare i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall'articolo 25 del *Regolamento GBER*. Nel rispetto dei predetti limiti, a sostegno della realizzazione dei progetti, sono concedibili, in concorso tra loro, agevolazioni nella forma del:
 - a) **finanziamento agevolato** a valere sulle risorse del *FRI*, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili **pari al 50%**. Nei casi di **accesso delle PMI alla maggiorazione di cui al paragrafo iv)** della seguente lettera b), il **finanziamento agevolato** è concedibile per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili **pari al 40%**;
 - b) **contributo alla spesa**, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili articolata come segue:
 - i) **30% per le piccole imprese**;
 - ii) **25% per le medie imprese**;
 - iii) **15% per le grandi imprese**, non rientranti nella definizione di *PMI*;
 - iv) **10% quale maggiorazione**, spettante, in alternativa, in caso di progetto:
 1. realizzato interamente nelle *regioni meno sviluppate*;
 2. realizzato nell'ambito di un progetto congiunto di cui all'articolo 3, comma 2:
 - 2.1 realizzato congiuntamente tra più imprese proponenti che siano tra loro indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti proponenti e che stabiliscano una collaborazione finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, e
 - 2.2 in cui ciascuna impresa non sostenga, da sola, più del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili e in cui sia presente almeno una *PMI* tra le imprese proponenti;
 3. che preveda un'ampia diffusione dei risultati attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
 4. che preveda l'impegno dell'impresa beneficiaria a rendere disponibili alle parti interessate nello Spazio economico europeo, con frequenza costante, i risultati dell'attività di ricerca e sviluppo



finanziata che siano protetti da diritti di proprietà intellettuale, attraverso licenze per l'utilizzo degli stessi, a prezzo di mercato e condizioni non esclusive e non discriminatorie.

2. La concessione del contributo è subordinata alla deliberazione del finanziamento agevolato, nel rispetto delle condizioni di accesso al FRI di cui al presente decreto, nel rispetto del decreto interministeriale; la concessione del contributo decade in caso di mancata stipula del contratto unico di finanziamento.
3. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione e quelli da corrispondere al tasso agevolato definito. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html , secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
4. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel provvedimento di ammissione.
5. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinato ai sensi del presente articolo tenendo conto del finanziamento agevolato individuato in sede di deliberazione, superi l'intensità massima stabilita dall'articolo 25 del Regolamento GBER, l'importo del contributo è ridotto al fine di garantire il rispetto dell'intensità applicabile.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

1. Nell'ambito del *finanziamento*, la quota di *finanziamento bancario* è fissata in misura non inferiore al 20 per cento. In ogni caso, il *finanziamento*, unitamente al contributo alla spesa, non può essere superiore al 100 per cento dei costi e delle spese progettuali ammissibili.
2. Il *finanziamento agevolato*:
 - a) *può essere assistito da idonee garanzie*;
 - b) **è concesso a un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento** determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data della delibera di cui all'articolo 11, comma 1 e, comunque, **non inferiore allo 0,80% nominale annuo**;
 - c) ai fini del rispetto del limite di intensità di cui all'articolo 25 del *Regolamento GBER*, può essere modulato in fase di deliberazione del *finanziamento* a seguito della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria, previo giudizio di idoneità al *finanziamento* da parte della *banca finanziatrice*. In tale sede:
 - i. è fatta salva la rinuncia (parziale o totale) da parte dell'impresa al preammortamento ovvero la riduzione della durata del finanziamento, fermi restando i vincoli e le condizioni stabilite nei relativi commi di cui al presente articolo;
 - ii. la percentuale di finanziamento agevolato può essere ridotta al di sotto dell'aliquota di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), per un importo, comunque, non inferiore al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili del progetto.
3. La durata del finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
4. L'inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non può aver luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50% del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario.



5. Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Per effetto di quanto previsto al comma precedente, il periodo di preammortamento del finanziamento bancario può differire da quello del finanziamento agevolato.
6. È facoltà dell'impresa beneficiaria, o di ciascuna delle imprese beneficiarie in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Ogni impresa beneficiaria ha la facoltà altresì di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il *finanziamento* nel rispetto dei vincoli previsti dalla *convenzione* e dal contratto di finanziamento.
7. In caso di inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria degli obblighi previsti a suo carico dai provvedimenti applicativi, dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni o dal contratto di finanziamento, quest'ultimo potrà essere risolto, con le conseguenze previste dai medesimi provvedimenti e dal citato contratto.

Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste avanzate periodicamente al *Ministero* per il tramite del *Soggetto gestore* da parte dei soggetti beneficiari ovvero del soggetto capofila in caso di progetti congiunti, in non più di 3 soluzioni per ciascun progetto, più l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento dello stesso. I modelli da utilizzare per la presentazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni sono riportati in allegato ai *provvedimenti applicativi*, che indicano altresì le procedure di presentazione e valutazione delle richieste nel rispetto di quanto di seguito indicato

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati, la domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'[allegato n. 1](#), corredata dalla documentazione elencata all'[allegato n. 2](#), ivi compresa l'attestazione di disponibilità a concedere il *finanziamento bancario* resa dalla *banca finanziatrice*, redatta in conformità con il modello definito nella *convenzione* e sottoscritta digitalmente.

Le domande di agevolazione e la documentazione indicata nell'allegato 2, devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica **dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 10 luglio 2024**, pena l'invalidità e l'irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>.

Le attività inerenti **la predisposizione della domanda di agevolazione** e alla documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte, dai proponenti, prima dell'apertura del termine di presentazione previsto. Infatti, la procedura di compilazione guidata è resa attiva sul sito di cui sopra **a partire dal 25 giugno 2024**.

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una **procedura valutativa negoziale**.

A tal fine, in sede di domanda le imprese proponenti sottopongono la relativa manifestazione d'interesse per l'accesso alla procedura. Le domande accedono alla fase istruttoria **sulla base dell'ordine cronologico di presentazione nel limite delle risorse disponibili**, definite tenendo in considerazione il fabbisogno potenziale derivante dalla concessione delle agevolazioni per i progetti in corso di istruttoria. Con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 6, del *decreto ministeriale*, è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

L'istruttoria di ammissione è svolta dal *Soggetto gestore*. Nell'ambito della valutazione di ammissibilità, il *Soggetto gestore* è tenuto ad individuare gli eventuali elementi suscettibili di negoziazione, in relazione:

- a) al contributo delle iniziative all'innovazione e all'avanzamento tecnologico del Paese, che deve essere concreto, celere, di notevole rilevanza e presentare elevata efficacia;
- b) alla capacità delle proposte di esercitare un significativo impatto, quantitativo e qualitativo, diretto ed indiretto, sullo sviluppo del sistema produttivo e dell'economia del Paese.



A conclusione dell'istruttoria, il Soggetto gestore valuta le ricadute economiche, tecnologiche e produttive della proposta, e fornisce evidenza al Ministero degli eventuali elementi suscettibili di negoziazione con l'impresa o con le imprese proponenti. L'avvio della fase negoziale è subordinato al positivo superamento delle verifiche e valutazioni.

La fase negoziale, ove avviata, è effettuabile anche in forma cartolare o con interlocuzione da remoto. A conclusione della fase negoziale, è inviata dal *Ministero* la nota di termine della procedura negoziale con richiesta di assenso al relativo verbale, recante gli esiti comprensivi degli eventuali vincoli e prescrizioni, sottoscritto dal *Ministero* e dal *Soggetto gestore* entro 5 (cinque) giorni e controfirmato per accettazione dall'impresa proponente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, pena decadenza della domanda di agevolazioni. La nota, trasmessa per conoscenza alla *banca finanziatrice* e al *Soggetto gestore*, comprende la richiesta all'impresa dei documenti necessari alla concessione delle agevolazioni.

L'attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata è svolta dal Soggetto gestore, e **completata nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni**, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di acquisire ulteriori informazioni. L'istruttoria comprende la valutazione amministrativa, finanziaria e tecnica, è svolta anche tramite visite in loco ed ispezioni presso le strutture dei soggetti proponenti.